

Studio Legale

Avv. Giuseppe Aiello

Via Sicilia, 81/A - 94012 Barrafranca

Cell. 334/9845040 & Fax.0934/22883

Pec. giuseppe.aiello.legal@pec.it

E-mail. avv.giuseppeaiello@tiscali.it

C.F. LLAGPP86P17C342A

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE SICILIA – PALERMO

RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE

Per il **Rag. PUZZO Tiziana Giuseppa** nata in Germania, il 10/10/1979 e residente in Barrafranca, Via Santa Cecilia n. 6, C.F. PZZTNG79R50Z112L, elettivamente domiciliata in Barrafranca, via Sicilia n. 81, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Aiello (C.F. LLAGPP86P17C342A9) del foro di Enna, che la rappresenta e difenda, giusta procura su foglio separato da intendersi stesa in calce al presente ricorso, e che, insieme alla quale, dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante nei registri di giustizia giuseppe.aiello.legal@pec.it;

CONTRO

Assessorato Regionale delle Autonomie Locale e della Funzione Pubblica –in persona dell'Assessore pro tempore, con sede in Palermo, Viale della Regione Siciliana, n. 2194 - 90135 Palermo, C.F. 80012000826;

Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica, in persona del Dirigente pro tempore e legale rappresentante, con sede in Palermo, viale della Regione Siciliana n. 2194 – 90135 Palermo, C.F. 80012000826;

Formez Pa Centro Servizi Assistenza Studi e Formazione per L'Ammodernamento della P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale e amministrativa, Viale Marx 15 – 00137 Roma, C.F. 80048080636;

tutti ope legis domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;

PER L'ANNULLAMENTO

- dell'elenco dei candidati idonei alla prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall'Assessorato resistente e volto al reclutamento a tempo indeterminato, per vari profili e categorie, di n. 1.124 unità di personale non dirigenziale per gli uffici dell'Amministrazione regionale (**CODICE CONCORSO CPI-IAC**), pubblicato sul sito istituzionale in data 26/5/2022, nella parte in cui non reca il nominativo della ricorrente;

- del provvedimento con il quale è stata disposta l'esclusione della ricorrente dal predetto elenco per il mancato raggiungimento del punteggio minimo, di sufficienza, non comunicato;

Studio Legale

Avv. Giuseppe Aiello

Via Sicilia, 81/A - 94012 Barrafranca

Cell. 334/9845040 & Fax.0934/22883

Pec. giuseppe.aiello.legal@pec.it

E-mail. avv.giuseppeaiello@tiscali.it

C.F. LLAGPP86P17C342A

- degli atti di valutazione dei titoli dei ricorrenti o eventuali verbali di correzione delle prove, sebbene, sconosciuti;

- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO

della ricorrente ad essere inserita nell'elenco dei candidati idonei, pubblicato in data 26/5/2022, nonché del diritto della stessa alla rettifica del punteggio conseguito all'esito della prova scritta mediante assegnazione del punteggio positivo (+1,50) sui quesiti contestati di cui in narrativa, nonché del diritto della stessa ad essere ammessa alla successiva fase della procedura concorsuale di valutazione dei titoli e di servizio, con conseguente inserimento nelle graduatorie di riferimento,

PER LA CONSEGUENTE DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ

del modus operandi della P.a. in relazione all'ambigua e palesemente errata formulazione dei quesiti di cui in narrativa e consequenziale assegnazione di punti in relazione ad essi,

CON CONSEGUENTE CONDANNA IN FORMA SPECIFICA

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a rettificare *in melius* il punteggio assegnato alla ricorrente all'esito della prova scritta del 5/5/2022 e ad ammetterla al successivo step procedurale, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della stessa.

FATTO

- Con Ddg 5040 del 23/12/2021 (**doc. 1**), il Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica e del personale decretava e indiceva *“un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, categoria C, posizione economica C1, da assegnare presso i Centri per l'impiego della Regione Siciliana, per i profili professionali di “Istruttore amministrativo contabile” (codice concorso CPI-IAC) e di “Istruttore Operatore mercato del lavoro” (codice concorso CPI-OML).*
- Il concorso veniva espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolavano attraverso le seguenti fasi:
 - a)** una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art. 6 del presente bando, distinta per profilo professionale di cui al precedente art. 1, riservata a tutti i candidati che avevano presentato utile ed idonea domanda di ammissione al concorso, ovvero una eventuale prova sostitutiva per

Studio Legale

Avv. Giuseppe Aiello

Via Sicilia, 81/A - 94012 Barrafranca

Cell. 334/9845040 & Fax.0934/22883

Pec. giuseppe.aiello.legal@pec.it

E-mail. avv.giuseppeaiello@tiscali.it

C.F. LLAGPP86P17C342A

i candidati che attestino una grave e documentata disgrafia e disortografia secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. del 12.11.2021

b) una valutazione dei titoli di studio e di servizio dichiarati da parte dei candidati, secondo la disciplina dell'art. 7 del bando.

- Per quanto qui rileva, il bando prevedeva l'istituzione, per ogni classe di concorso, di una commissione esaminatrice ai sensi della vigente normativa, competente per l'espletamento degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
- Inoltre, l'art. 3 del Bando prevedeva, per la prova selettiva scritta, distinta per profilo professionale, la somministrazione di sessanta quesiti con risposta a scelta multipla volti a verificare la conoscenza teorica e pratica della lingua inglese (livello di competenze linguistiche richieste di livello A2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue) e delle tecnologie informatiche (conoscenze informatiche richieste pari al livello internazionale utente intermedio) e delle materie indicate dallo stesso Bando per ciascuna delle classi di concorso.
- Altresì, il bando indicava i criteri ed i punteggi da attribuire a ciascuna risposta, prevedendo: 0 punti per mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni; + 0,50 per ogni risposta esatta; - 0,15 per ogni risposta errata.
- Il punteggio minimo da raggiungere per il superamento della prova veniva stabilito in punti 21/30, con diritto ad essere inserito nell'elenco dei candidati idonei.
- Lo svolgimento della prova non veniva preceduta dalla pubblicazione della banca dati dei quesiti, prevedendo il Bando, soltanto, la possibilità di avvalersi a tale scopo della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore e che, in tal caso, la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto provvedere alla verifica e validazione di tali quesiti.
- La ricorrente partecipava al concorso per il profilo di Istruttore amministrativo contabile (codice CPI IAC), bandito per l'occupazione di 176 posti di lavoro, presentando apposita domanda, previa dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti (**doc. 2**), e dichiarando di avere tra i titoli di servizio l'abilitazione professionale di consulente del lavoro (conseguito in data 23/3/2004) e di essere in possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e, segnatamente, di essere coniugato o non coniugato con riguardo a 2 figli a carico.

Studio Legale

Avv. Giuseppe Aiello

Via Sicilia, 81/A - 94012 Barrafranca

Cell. 334/9845040 & Fax.0934/22883

Pec. giuseppe.aiello.legal@pec.it

E-mail. avv.giuseppeaiello@tiscali.it

C.F. LLAGPP86P17C342A

- Di fatti, la ricorrente veniva ammessa alla prova selettiva scritta, svoltasi in data 5/5/2022, Centro Fiera del Sud, Viale Epipoli, 250, 96100 - Siracusa (SR), a cui presenziava, giusta attestazione di partecipazione che si produce **(doc. 3)**.
- In data 9/5/2022, la ricorrente apprendeva di aver conseguito 20,85 punti – e, quindi, di non aver superato la prova selettiva scritta – dato che la Commissione esaminatrice valutava 45 risposte corrette, 11 risposte errate e 4 risposte non date **(doc. 4)**.
- In data 24/5/2022 **(doc. 5)**, la ricorrente invitava le Amministrazioni resistenti a rettificare l’esito della prova selettiva scritta, con conseguente ammissione alle successive fasi del concorso di cui agli artt. 7 e 8 del bando di concorso pubblico e, quindi, la “*valutazione dei titoli di studio e di servizio*” ai fini della successiva stesura della graduatoria definitiva di merito.
- Con la predetta nota, la ricorrente assumeva che la prova scritta somministrata aveva posto delle risposte errate, inesatte, ambigue e poco chiare nella formulazione, così come il testo dei quesiti, di talché era stata minata la genuinità stesse delle risposte tra quelle astrattamente predicabili come corrette e, incidendo, ulteriormente, sull’esito della prova, se si pensa che, a causa di ciò, il candidato era stato costretto a soffermarsi, per più tempo, sul testo nel tentativo di comprenderne, intanto, il senso e, dopo, la risposta da fornire e, così, indirettamente, sottraendo il tempo di risposta utile per gli altri quesiti.
- Dette doglianze venivano mosse con specifico riferimento alla formulazione dei quesiti 45 e 56, di talché, la ricorrente subiva la penalità di punteggio di - 0,15 per la risposta 2 fornita al quesito 45, dato che il sistema la considerava “errata”, e perdeva la possibilità di conseguire il punteggio di +,050 con riferimento al quesito 56, dato che nessuna delle “risposte standard” disponibili risultavano corrette, in violazione del bando e della disposizione di cui all’art. 6 della legge regionale Sicilia n. 7/2019.
- Nessuna delle Amministrazioni destinatarie della richiesta di rettifica e/o modifica del punteggio, avanzata ai sensi dell’art. 21 octies della legge 241/1990, in relazione al successivo art. 21 nonies legge citata, forniva riscontro alla ricorrente.
- In data 26 maggio 2022 sul sito della Regione Siciliana, veniva pubblicato l’elenco dei “candidati idonei” della prova di selezione scritta **(doc. 6)**, ove, ingiustamente, non si collocava la ricorrente.
- Ad oggi, non risulta pubblicata la graduatoria di merito, che la ricorrente fa riserva di impugnare con “motivi aggiunti”.

Studio Legale

Avv. Giuseppe Aiello

Via Sicilia, 81/A - 94012 Barrafranca

Cell. 334/9845040 & Fax.0934/22883

Pec. giuseppe.aiello.legal@pec.it

E-mail. avv.giuseppeaiello@tiscali.it

C.F. LLAGPP86P17C342A

* * *

Poiché sussiste il diritto della candidata a vedersi inserita nell'elenco degli idonei ed a partecipare alla successiva fase della procedura concorsuale ("valutazione dei titoli e del servizio"), nonché, ad essere riammessa nei termini di cui all'art. 8 del bando per far valere i titoli di studio, di servizio, di preferenza e di precedenza dichiarati in domanda a fini dell'attribuzione del giusto punteggio nella redigenda graduatoria di merito finale, la ricorrente, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

All'intestata Giustizia - *previamente, rappresentando che con il presente ricorso debbono ritenersi impugnate, sebbene ancora non pubbliche, le graduatorie definitive di merito tra gli "atti connessi e conseguenti", in quanto subiscono in via derivata le conseguenze dell'invalidità/illegittimità degli esiti delle prove scritte, ad essi strettamente collegati, per ottenere l'annullamento degli atti impugnati per i seguenti motivi.*

I

VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DEL CONCORSO. ERRONEITÀ ED AMBIGUITÀ DEI QUESITI 45 E 56. ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DELLA PENALITÀ PER LA RISPOSTA FORNITA AL QUESITO 45. DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO PER RISPOSTA DATA CON RIFERIMENTO AL QUESITO 56. RIDETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO CON CONSEGUENTE INSERIMENTO NELL'ELENCO DEI CANDIDATI. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Parte ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale bandita dall'Amministrazione resistente, per il profilo di Istruttore amministrativo contabile (codice CPI-IAC), e, come esposto in fatto, ha sostenuto la "prova selettiva scritta", articolata, secondo l'art. 6 del bando, in 60 quesiti con risposta a scelta multipla, volti a verificare la conoscenza teorica e pratica della lingua inglese (livello di competenze linguistiche richieste di livello A2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue) e delle tecnologie informatiche (conoscenze Informatiche richieste pari al livello internazionale utente intermedio) e delle materia selezionate per il profilo prescelto.

Studio Legale

Avv. Giuseppe Aiello

Via Sicilia, 81/A - 94012 Barrafranca

Cell. 334/9845040 & Fax.0934/22883

Pec. giuseppe.aiello.legal@pec.it

E-mail. avv.giuseppeaiello@tiscali.it

C.F. LLAGPP86P17C342A

La ricorrente ha avuto difficoltà nell'esaminare la prova, a causa dell'ambiguità, contraddittorietà e poca chiarezza dei quesiti somministrati, le risposte "standard" predisposte, quest'ultime inesatte ed in palese contrasto con la *lex specialis*, che, in astratto, consentiva una sola risposta esatta a quesito.

Con specifico riferimento ai quesiti 34, 45 e 56, su cui si tornerà a breve, il portafoglio di risposte fornite ai quesiti oggetto di contestazione si rivelavano senz'altro incerte ed ambigue, ma formulate, tali da dare luogo a risposte alternativamente esatte (oppure viceversa errate) e, dunque, concepite *ictu oculi* in assenza dei prescritti requisiti di chiarezza ed inequivocità, che, devono ispirare ogni procedura concorsuale, specie quella a domanda con risposta multipla.

Nel caso che ci occupa, come da bando, per ciascun quesito, il candidato aveva tre opzioni di risposta, di cui una sola doveva essere corretta, e a disposizione 60 minuti per rispondere a tutti i quesiti.

Posto che le domande somministrate erano 60, ciascun candidato ha avuto a disposizione, in concreto, poco più di un minuto per leggere il quesito e le risposte a disposizione e, poi, scegliere quella (possibilmente) corretta.

La prova selettiva scritta assegnava un punteggio massimo di 30,00 punti, ottenuto sommando 0,5 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data o per ciascuna risposta per la quale erano state marcate due o più opzioni e sottraendo 0,15 punti per ciascuna risposta errata.

Per espressa disposizione del bando, non era prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova, lasciando alla Commissione esaminatrice sì la possibilità di avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore ai fini della predisposizione delle domande con le risposte multiple ma dovendo, poi, provvedere a verifica e validazione di tali quesiti.

Sotto tale profilo, si ritiene che la procedura concorsuale sia illegittima per violazione del principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa, atteso che le Amministrazioni resistenti non hanno dato conto della fonte dalla quale risultano essere state "estratte" le domande a risposta multipla, né la società esterna di cui si sarebbe avvalsa (sia ente pubblico, sia privato specializzato nel settore), né di aver sottoposto i "quesiti prescelti" a verifica e validazione.

Studio Legale

Avv. Giuseppe Aiello

Via Sicilia, 81/A - 94012 Barrafranca

Cell. 334/9845040 & Fax.0934/22883

Pec. giuseppe.aiello.legal@pec.it

E-mail. avv.giuseppeaiello@tiscali.it

C.F. LLAGPP86P17C342A

Al riguardo, inoltre, giova osservare che la sottoposizione di domande a risposte multiple deve essere formulato in maniera tale che ogni quesito presenti una sola risposta esatta e le altre errate (in relazione all'oggetto del quesito).

La risposta esatta costituisce la soluzione del quesito, mentre le risposte “errate”, note con il termine di “distrattori”, hanno la funzione di disturbo.

Affinché un quesito possa ritenersi formulato in modo corretto è necessario che la domanda debba avere una sola risposta corretta e che il quesito a risposta multipla debba essere formulato in modo non ambiguo.

Ebbene, nella prova selettiva scritta relativa al concorso *de quo*, tali criteri non sono stati osservati e tanto è stato riscontrato nei quesiti 45 e 56, nonché, nel quesito 34, contenente, due risposte esatte.

Il quesito 45, così formulato “*A norma del dettato Costituzionale alle Regioni sono attribuite partecipazioni al gettito di tributi erariali?*”, poneva alla ricorrente le tre seguenti risposte, eventualmente e alternativamente corrette:

- Si, riferibile al loro territorio, per espressa previsione di cui all’art. 118 Cost.
- Nessuna delle altre risposte è corretta; la Costituzione nulla dispone circa l’autonomia finanziaria delle Regioni.
- No, per espressa previsione Costituzionale di cui all’art. 118 Cost.

La ricorrente riteneva corretta la 2° risposta, che, tuttavia, l’esito della prova restituiva come errata applicando al punteggio complessivo (21,0) la penalità di 0,15 e prospettando come soluzione la risposta 1.

Riprendendo le considerazioni svolte, non v’è dubbio che il testo della domanda, al pari del testo delle risposte multiple disponibili, pecca di chiarezza, minando conseguentemente la genuinità stesse delle risposte tra quelle astrattamente “opzionate” come corrette e, incidendo, ulteriormente, sull’esito della prova, se si pensa che, a causa di ciò, il candidato ha dovuto soffermarsi, per più tempo, sul testo nel tentativo di comprenderne, intanto, il senso e, secondariamente, la risposta da fornire, così di riflesso sottraendo il tempo di risposta utile per gli altri quesiti.

Studio Legale

Avv. Giuseppe Aiello

Via Sicilia, 81/A - 94012 Barrafranca
Cell. 334/9845040 & Fax.0934/22883
Pec. giuseppe.aiello.legal@pec.it
E-mail. avv.giuseppeaiello@tiscali.it
C.F. LLAGPP86P17C342A

Con riferimento alla **prima risposta**¹, la ricorrente non ha trovato alcuna correlazione con l'oggetto della domanda principale, posto che il richiamato articolo 118 della Costituzione riguardava le funzioni amministrative, piuttosto che l'autonomia finanziaria (oggetto principale della domanda).

Anche con riferimento alla **terza risposta**², il testo conteneva un richiamo – non pertinente – all'art. 118 della Costituzione, nonché, una negazione alla stessa domanda, tale per cui la ricorrente non l'ha ritenuta corretta.

Si conferma che, tra le risposte multiple predisposte per il quesito 45, quella corretta è proprio quella fornita dalla ricorrente, avendo voluto la medesima, con tale scelta, mettere in evidenza l'erroneità delle risposte 1 e 3 **[...Nessuna delle altre risposte è corretta ...]**, atteso l'improprio richiamo all'art. 118 della Costituzione, dettato per la disciplina dell'attribuzioni delle funzioni amministrative e non già dei principi di autonomia finanziaria (cfr. art. 119 Costituzione).

Pertanto, la ricorrente ha diritto al riconoscimento del punteggio di 0,50 previsto dalla *lex specialis* per le risposte esatte, con neutralizzazione della penalità di -0,15 applicata sul punteggio complessivo.

Il quesito 56, così formulato *“Dispone la legge regionale siciliana n. 7/2019, che il responsabile del procedimento deve astenersi in caso di conflitto di interessi. In quale delle seguenti ipotesi tale soggetto non è in conflitto d'interessi?”*, prevedeva le seguenti tre risposte:

- In relazione a decisioni od attività che possano coinvolgere parenti.
- In relazione a decisioni od attività che possano coinvolgere affini entro il quinto grado.
- In relazione a decisioni od attività che possano coinvolgere il coniuge.

Orbene, la ricorrente non ha fornito alcuna risposta al quesito di che trattasi poiché nessuna delle risposte disponibili era corretta; di contro, il sistema ha restituito come esatta la “seconda risposta”.

Epperò, la mancata attribuzione del punteggio per “risposta esatta” è illegittima, atteso che la risposta indicata come corretta dall'esito della prova è palesemente errata poiché in diretto contrasto l'art. 6 della legge regionale Sicilia 7/2019, rubricato *“conflitto di interessi e obbligo di astensione”*, secondo cui *“1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri,*

¹ Prima risposta al quesito 45: “Sì, riferibile al loro territorio, per espressa previsione di cui all'art. 118 Cost.”*

² Terza risposta al quesito 45: “No, per espressa previsione Costituzionale di cui all'art. 118 Cost.”

Studio Legale

Avv. Giuseppe Aiello

Via Sicilia, 81/A - 94012 Barrafranca

Cell. 334/9845040 & Fax.0934/22883

Pec. giuseppe.aiello.legal@pec.it

E-mail. avv.giuseppeaiello@tiscali.it

C.F. LLAGPP86P17C342A

le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, in relazione a decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il quarto grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti o di organizzazioni con cui egli, o il coniuge, abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti o di organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza”.

Ebbene, la norma non si presta a profonde operazioni ermeneutiche, essendo limpida la sua formulazione.

Balza, pertanto, agli occhi come la seconda risposta non poteva ritenersi affatto corretta, così come considerata dalla commissione, poiché l’obbligo di astensione del responsabile dell’ufficio e dei dipendenti competenti nell’adozione di pareri o che partecipi all’adozione del provvedimento finale “scatta” in ogni caso di situazione di conflitto, anche potenziale, in relazione a decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi di suoi parenti, **affini entro il quarto grado**.

Stante ciò, la risposta seconda era inesatta e l’impiego dell’espressione “entro il quinto grado” la rendeva palesemente ambigua, includendo anche la relazione di parentela esistente fino al 4 grado, che, invero, integrava l’obbligo di astensione.

Diverso, invece, sarebbe stato il caso in cui il testo della risposta fosse stato formulato in termini più chiari e, precisamente, “in relazione a decisioni od attività che possano coinvolgere affini **dopo il quarto** grado, in luogo dell’impropria espressione utilizzata “entro il quinto grado”.

Di conseguenza, è di palmare evidenza che la ricorrente non ha risposto alla domanda a risposta multipla in argomento poiché la seconda risposta era inesatta, mentre le altre due risposte si profilavano non solo inesatte ma anche escludenti “l’una l’altra” e, per ciò, in contrasto con la “*lex specialis*”, che consentiva una sola risposta esatta a quesito.

È evidente che, se il quesito fosse stato formulato correttamente o se ve ne fosse stato un altro, la ricorrente avrebbero avuto di certo la possibilità di essere idonea.

Pertanto, anche tale quesito, la ricorrente ha diritto all’attribuzione del punteggio “positivo” previsto dal bando per la risposta esatta.

Studio Legale

Avv. Giuseppe Aiello

Via Sicilia, 81/A - 94012 Barrafranca

Cell. 334/9845040 & Fax.0934/22883

Pec. giuseppe.aiello.legal@pec.it

E-mail. avv.giuseppeaiello@tiscali.it

C.F. LLAGPP86P17C342A

Il quesito 34, così formulato *“Una delle fasi del procedimento ad evidenza pubblica è l'individuazione dell'operatore economico con il quale addivenire al contratto. Oltre alla procedura aperta quale dei seguenti sistemi di individuazione dell'operatore economico è considerato "ordinario"? - prevedeva le seguenti tre risposte:*

- Procedura ristretta.
- Accordo quadro.
- procedura negoziata.

La ricorrente ha flaggato la terza risposta, che, tuttavia, il sistema ha restituito come errata, prediligendo come risposta corretta la prima.

Orbene, la penalità applicata è ingiusta, attesa, in primo luogo, l'ambiguità del quesito posto che, obiettivamente, ha indotto la ricorrente a spuntare la terza risposta.

Di fatti, il quesito non offriva occasione per cogliere la distinzione tra procedure ordinarie o eccezionali, in assenza di ulteriore specificazione, onde per cui la ricorrente ha ritenuto corretta la prima risposta.

D'altra parte, la “procedura negoziata”, disciplinata dall'art. 63 del codice degli appalti, è inclusa nel 2° capo del codice degli appalti, rubricato **“PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER I SETTORI ORDINARI”**, che, annovera, tra l'altro, la procedura aperta (cfr. art. 60), la procedura ristretta (cfr. art. 61), la procedura competitiva con negoziazione (cfr. art. 62).

Tra le risposte predisposte v'erano sia la procedura ristretta, sia la “procedura negoziata” e, quindi, due risposte esatte.

Inoltre, dallo spunto offerto da **dottrina**³ esaminata dalla ricorrente, era il vecchio codice abrogato a configurare quali procedure ordinarie di scelta del contraente “la procedura aperta” e “la procedura ristretta”, atteso che, con il nuovo codice degli appalti, che ha recepito la direttiva comunitaria del 26/2/2014 n. 2014/24EU, con l'art. 59, ha introdotte le succitate procedure, indistintamente tra loro.

L'ambiguità della domanda rendeva esatte due delle risposte predisposte nel test per il quesito 34 e, pertanto, in palese violazione della *lex specialis*.

³ **Introduzione al nuovo codice degli appalti - Le nuove regole per l'affidamento delle concessioni e dei contratti pubblici** Di Lorenzo Capaldo, Laura Paolucci, anno 2016, pagg. 104 e 105.

Studio Legale

Avv. Giuseppe Aiello

Via Sicilia, 81/A - 94012 Barrafranca

Cell. 334/9845040 & Fax.0934/22883

Pec. giuseppe.aiello.legal@pec.it

E-mail. avv.giuseppeaiello@tiscali.it

C.F. LLAGPP86P17C342A

Dunque, la ricorrente avrà diritto al riconoscimento del punteggio positivo, previa eliminazione della penalità applicata.

Tirando le fila delle considerazioni che precedono, la ricorrente ha diritto ad essere inserita nell'elenco dei candidati idonei e, di conseguenza, a partecipare alla seconda fase della procedura concorsuale.

Partendo dalla soluzione più liquida, infatti, il punteggio finale conseguito (20,85) dalla ricorrente dovrebbe essere neutralizzato dalla penalità applicata dalla Commissione per i quesiti 34 e 45, cosicché, la stessa riuscirebbe a superare la sufficienza (21,15/30), con diritto all'inserimento nell'elenco dei candidati e a partecipare alle successive fasi della procedura concorsuale.

Tuttavia, il caso che ci occupa implica altre considerazioni, alla luce del contegno della Amministrazione resistente, la quale, è rimasta inerte alla istanza di rettifica, formulata ai sensi dell'art. 21 octies della legge 241/1990, in relazione all'art. 21 nonies della medesima legge.

Come esposto in premessa, invero, la ricorrente, prima di introdurre la presente azione, ha invitato l'Amministrazione, testualmente, a provvedere alla *“rettifica e/o modifica del punteggio attribuito, emendando l'esito della prova e i relativi verbali degli errori testé segnalati, provvedendo, per le motivazioni esposte in parte narrativa, in via principale, ad assegnare 0,50 punti per ciascuno dei quesiti 45 e 56 o, in via subordinata, ad attribuire punti 0,50 per il quesito 56 e ad annullare la penalità di punti 0,15 per la risposta fornita al quesito 45 o, in via ulteriormente subordinata, a riconvocare la commissione esaminatrice per somministrare alla Sig.ra PUZZO Tiziana Giuseppa due nuovi quesiti, neutralizzando dall'esito della prova la penalità di punteggio (--0,15) applicata per la risposta fornita al quesito 45, inserendo, sin da ora, con riserva, la predetta nella formulanda graduatoria, essendo in concreto stato raggiunto il punteggio minimo di 21/30, previsto dal Bando”*.

All'invito *de quo*, l'Amministrazione non ha fornito alcun riscontro, nel termine dei 30 giorni assegnato dalla ricorrente.

Tale silenzio ha costretto la ricorrente a dover richiedere tutela all'Ecc.mo TAR adito, atteso che non pare giusto che un quesito mal posto, così come le rispettive opzioni di risposta, inducano il candidato a dover scegliere quale delle risposte risulti “più prossima” a quella corretta (per il caso del quesito 45 o 34) o lo mettano nelle condizioni di non dover rispondere a nessuna delle domande per

Studio Legale

Avv. Giuseppe Aiello

Via Sicilia, 81/A - 94012 Barrafranca

Cell. 334/9845040 & Fax.0934/22883

Pec. giuseppe.aiello.legal@pec.it

E-mail. avv.giuseppeaiello@tiscali.it

C.F. LLAGPP86P17C342A

evitare di incorrere in penalità ma, nello stesso tempo, concorrendo con domande in meno nella prova concorsuale.

Degna di menzione la recentissima ordinanza del TAR Lazio, il quale, in una procedura concorsuale con domande a risposta multipla (tre risposte), ha statuito che “nessuna delle tre alternative offerte ai candidati trova riscontro nel tenore testuale della disposizione normativa richiamata, **né appare rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione addebitare ai candidati la mancata individuazione della risposta che meno si discosta dalla soluzione corretta**” (cfr. Tar Roma, Sez. 1 bis, ordinanza cautelare n. 233/2022).

Dall’insegnamento giurisprudenziale che precede, può altresì rilevarsi la violazione del principio della par condicio dei candidati che, per il caso quesiti mal formulati, è garantita, secondo consolidata giurisprudenza, solo in quelle circostanze – che non è quella oggetto del presente giudizio – in cui i candidati potevano conoscere a priori la risposta ritenuta (a torto o a ragione) esatta (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II quater, 10/11/2010 n. 33368).

Tuttavia, nel caso che ci occupa, come sopra segnalato, per espressa previsione bel bando, non è stata prevista la pubblicazione dei quesiti da somministrare ai candidati prima della prova scritta.

Inoltre, giova ulteriormente osservare, con specifico riferimento alla materia de qua, che, per giurisprudenza pressoché costante “*La scelta degli argomenti, il grado di difficoltà dei quesiti e la loro attinenza a formare idoneo criterio di valutazione comparativa rientrano nell’ambito della scelta di merito o, quantomeno, in un ambito di discrezionalità tecnica molto ampia da parte dell’Amministrazione che, in quanto tale, risulta essere insindacabile dal giudice amministrativo salvo profili di manifesta illogicità ed irragionevolezza. Al contrario, nessun esercizio di discrezionalità può esservi per quanto riguarda la soluzione offerta, **che deve essere certa ed univoca, nonché verificabile in modo oggettivo senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti opzioni interpretative, con conseguente sua piena sindacabilità da parte del giudice amministrativo**” (cfr. T.A.R. Campania, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).*

Rebus sic stantibus, se da un lato “È rimessa al merito dell’Amministrazione la scelta dei quesiti da sottoporre ai candidati in una procedure concorsuale, con i conseguenti limiti del sindacato giurisdizionale in tale ambito”, dall’altro lato “non può ritenersi sottratta al sindacato giurisdizionale la valutazione circa la chiarezza della domanda e l’univocità della risposta ritenuta corretta

Studio Legale

Avv. Giuseppe Aiello

Via Sicilia, 81/A - 94012 Barrafranca

Cell. 334/9845040 & Fax.0934/22883

Pec. giuseppe.aiello.legal@pec.it

E-mail. avv.giuseppeaiello@tiscali.it

C.F. LLAGPP86P17C342A

dall'Amministrazione, posto che ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.” (**cfr. T.A.R. Lombardia, sez. III, 4 settembre 2018, n. 2043**).

In questa direzione, è chiaro che la Pubblica amministrazione, nell'ambito delle proprie valutazioni discrezionali, può sì individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice – e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso – ma non può spingersi, oltremodo, in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (**cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060**).

Con specifico riferimento proprio alle prove concorsuali articolate con domande a risposte multipla predeterminate non rileva, ai fini dell'illegittimità, solo l'erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova preselettiva a risposta multipla (**cfr. T.A.R. Campania, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051**).

Senza trascurare, infine, che l'ambiguità e la contraddittorietà dei quesiti sono anche in grado di influenzare buona parte della prova del candidato comportando incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, potrebbero finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa (**cfr., T.A.R. Campania, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051, cit.**).

Dai superiori tracciati giurisprudenziali, è evidente che *“la necessità che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituisce un preciso obbligo dell'Amministrazione, con la conseguenza che, ove per errore sia stata prevista come valida una diversa risposta, scientificamente non corretta, incombe sull'Amministrazione il potere/dovere di*

Studio Legale

Avv. Giuseppe Aiello

Via Sicilia, 81/A - 94012 Barrafranca

Cell. 334/9845040 & Fax.0934/22883

Pec. giuseppe.aiello.legal@pec.it

E-mail. avv.giuseppeaiello@tiscali.it

C.F. LLAGPP86P17C342A

agire in autotutela correggendo la risposta in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile” (cfr. T.A.R. Lombardia, sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

La Pubblica Amministrazione non ha inteso procedere in autotutela, così come esplicitamente richiesto dalla ricorrente, di talché, quest’ultima è stata costretta a rivolgersi all’intestato Tribunale, con conseguente diritto al riconoscimento del punteggio positivo per tutti i quesiti contestati.

Del resto, di recente, il Tar Roma, sulla premessa che la risposta indicata dall’amministrazione non poteva quindi essere considerata l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta, ha concluso che la medesima Amministrazione, di conseguenza, non avrebbe potuto considerare la risposta fornita dalla ricorrente “errata” (cfr. Tar Lazio, sezione prima, 21/6/2021, n. 7346): ciò è quanto accaduto con riferimento al quesito 45 e 34.

Con lo stesso pronunciamento, inoltre, il TAR ha valutato positivamente, con assegnazione del relativo punteggio, anche la mancata risposta della candidata ad un quesito accertato come “ambiguo”, giustificando ciò a ragione del fatto che *“Il ricorrente è stato dunque privato della chance di vedersi assegnare il punteggio aggiuntivo relativo alla domanda correttamente formulata e, d’altro canto, a fronte della domanda, così come formulata, **risulta corretta anche la scelta in concreto operata di non optare per alcuna delle risposte indicate, dal momento che nessuna di esse era corretta**”*.

In definitiva, appare eccessivamente ingiusto e non equo che un errore afferente l’azione della pubblica amministrazione possa avere ripercussioni negative sulla posizione giuridica della ricorrente.

Va da sé che una simile situazione rappresenta una violazione evidente del giusto procedimento e della *par condicio concorsorum*, oltre che a rappresentare una evidente manifestazione del vizio dell’eccesso di potere nelle forme dell’irragionevolezza, dell’illogicità e della contraddittorietà dell’azione amministrativa, nonché, diretta violazione dell’art. 97 della Costituzione e del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, rubricato *“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*, nella parte in cui reca, all’art. 1 comma 2, che *“il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l’economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione [...]”*.

Studio Legale

Avv. Giuseppe Aiello

Via Sicilia, 81/A - 94012 Barrafranca

Cell. 334/9845040 & Fax.0934/22883

Pec. giuseppe.aiello.legal@pec.it

E-mail. avv.giuseppeaiello@tiscali.it

C.F. LLAGPP86P17C342A

Per le considerazioni che precedono, il ricorso andrà accolto.

II

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

Si impone disporre la sospensione degli effetti degli atti impugnati e l'adozione di ogni opportuno provvedimento cautelare per consentire alla ricorrente di essere ammessa, anche con riserva, alla successiva fase della procedura concorsuale, regolamentata dall'art. 7 del bando, rubricato "*Valutazione dei titoli di studio e di servizio*", che, è riservata espressamente "*ai soli candidati che hanno superato la prova scritta*" (**cf. art. 7.1 bando**).

Peraltro, ai sensi dell'art. 8, punto 6 del Bando, è previsto che "*Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova scritta con esito positivo, il candidato che intende fa valere i titoli di preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati con le modalità e nei termini di cui al precedente articolo 4, comma 6, deve presentare o far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.formez.it, le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [...].*"

Allo stato la ricorrente risulta esclusa dalla successiva fase di valutazione dei titoli e servizi, non avendo superato il minimo del punteggio per superare la prova.

Attesa la perentorietà del termine, significativa anche dell'urgenza dell'Amministrazione di definire la procedura in tempi brevi, ne viene che le graduatorie definitive di merito, da cui si attingerà per le assunzioni, verranno pubblicate a breve.

La richiesta di inserimento con riserva alla procedura concorsuale verrebbe a tutelare non solo ovviamente l'interesse della ricorrente, ma anche l'interesse dell'Amministrazione a concludere la procedura nel rispetto del principio di contestualità ad essa sotteso, dato che, in mancanza di ogni opportuno provvedimento cautelare, l'auspicata sentenza di accoglimento del ricorso avrà certamente efficacia demolitiva.

Giova, poi, osservare che la mancata valutazione dei titoli e dei servizi prestati – che, in astratto, le consentirebbe di avere nella graduatoria di merito un punteggio "aggiuntivo" di 8,5 (titolo di studio 2,25 e titoli di servizio 6) – nonché delle preferenze dichiarate dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 5 Dpr 487/1994, rischiano di pregiudicare anche la scelta della sede, indirettamente assicurata dalla priorità della chiamata e dipendente dalla rinuncia degli altri candidati.

Studio Legale

Avv. Giuseppe Aiello

Via Sicilia, 81/A - 94012 Barrafranca

Cell. 334/9845040 & Fax.0934/22883

Pec. giuseppe.aiello.legal@pec.it

E-mail. avv.giuseppeaiello@tiscali.it

C.F. LLAGPP86P17C342A

Reca, infatti, il bando all'art. 8 che, a parità di merito, si provvederà alle assunzioni tenendo conto delle "preferenze" e, nel caso che ci occupa, la ricorrente ha indicato di possedere la preferenza indicata alla lettera r) del medesimo articolo (i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico), con l'ulteriore preferenza data dal numero dei figli pari a 2.

Non secondario, poi, è il merito della questione sottoposta all'attenzione del collegio, ove, la ricorrente si è vista precludere la possibilità di essere inserita negli elenchi dei candidati idonei per la successiva valutazione dei titoli e dei servizi per degli errori ascrivibile all'Amministrazione, per aver somministrato nella prova quesiti a risposta multipla ambigui, mal posti, né previamente sottoposti a verifica e validazione.

Indi l'inserimento con riserva negli elenchi degli idonei e l'ammissione alla successiva fase di valutazione dei titoli e servizi propedeutica alla redazione della graduatoria di merito, garantirebbe di poter procedere – nell'attesa della sentenza – alla valutazione dei titoli e dei servizi dichiarati dalla ricorrente, alla scelta della sede, con salvezza dei diritti.

III

SULLA ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 CPA

Le richieste cautelari del precedente punto si intendono Qui richiamate.

Giova al riguardo rappresentare che, ai sensi dell'art. 55 cpa, sulla domanda cautelare il collegio non deciderà prima della fissanda camera di consiglio del mese di settembre 2022, attesa la sospensione feriale dei termini.

Invero, sussistono gli estremi della gravità ed urgenza tale da non potersi attendere la trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, atteso che, nelle more, verranno completate le procedure di valutazione ai fini della stesura e pubblicazione della graduatoria.

Tanto per evitare qualsivoglia nocumento all'interesse della parte ricorrente e, nello specifico, quello di non vedersi inserita nelle graduatorie e di non poter usufruire delle preferenze di assunzione, ai sensi dell'art. 5 Dpr 487/1994, con pregiudizio nella scelta della sede, indirettamente assicurata dalla priorità della chiamata e dipendente dalla rinuncia degli altri candidati.

Pertanto, appare opportuno sospendere la procedura già in via monocratica e in ogni caso adottare altra misura cautelare idonea a tutelare la posizione giuridica del ricorrente, ordinando alle Amministrazioni di inserirla con riserva nell'elenco degli idonei, di consentirle di trasmettere le

Studio Legale

Avv. Giuseppe Aiello

Via Sicilia, 81/A - 94012 Barrafranca

Cell. 334/9845040 & Fax.0934/22883

Pec. giuseppe.aiello.legal@pec.it

E-mail. avv.giuseppeaiello@tiscali.it

C.F. LLAGPP86P17C342A

dichiarazioni e/o la documentazione prevista dal bando ai fini della valutazione dei titoli e servizi e, quindi, il successivo inserimento in graduatoria.

IV

ISTANZA DI ABBREVIAZIONI DEI TERMINI

(EX ART. 53 CPA)

In subordine, per il caso in cui non dovesse essere accolta l'istanza cautelare, si chiede di voler abbreviare i termini di fissazione dell'udienza, sussistendo i presupposti d'urgenza di cui all'art. 53 cpa, da ricavare dal fatto che la procedura concorsuale giungerà a termine in tempi brevi e, logicamente, dopo l'imminente pubblicazione della graduatoria di merito.

Di fatti, non vi saranno altre prove dopo la pubblicazione della graduatoria e saranno chiamati per scegliere la sede tutti coloro i quali occupano una posizione utile, con l'ulteriore considerazione che non è dato prevedere se l'Amministrazione provvederà ad ampliare i posti messi a concorso per estenderli, anche in via differita, a tutti coloro i quali risultano inseriti in graduatoria, a danno della ricorrente.

§ § §

Per quanto sopra esposto, la ricorrente, ut supra rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, contrariis rejectis, voglia:

- **in cautelare, e in sede monocratica**, sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati e rettificare "in melius", anche con riserva, il punteggio della prova scritta di parte ricorrente con riferimento ai quesiti oggetto di contestazione, ordinando alle Amministrazioni resistenti di provvedere all'inserimento della ricorrente nell'elenco degli idonei e di autorizzarla a rendere le dichiarazioni dei titoli e dei servizi, così come previsto all'art. 8.6 del bando, e di provvedere alla valutazione di merito ai fini del conseguente inserimento nella pubblicanda graduatoria di merito; emettere ogni altro e/o ulteriore provvedimento cautelare idoneo a garantire la riammissione della ricorrente dalla procedura concorsuale;
- **nel merito**: accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare gli atti gravati nelle parti di interesse, ordinando la rettifica in melius del punteggio della prova scritta di parte, assegnandole il punteggio positivo sui tre quesiti contestati, previa eliminazione della penalità applicata;

Studio Legale

Avv. Giuseppe Aiello

Via Sicilia, 81/A - 94012 Barrafranca

Cell. 334/9845040 & Fax.0934/22883

Pec. giuseppe.aiello.legal@pec.it

E-mail. avv.giuseppeaiello@tiscali.it

C.F. LLAGPP86P17C342A

- condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dello scrivente difensore.

In via istruttoria:

- se ritenuto opportuno ed indispensabile, disporre una consulenza tecnica per constatare i vizi dedotti in ricorso con riferimento alla formulata delle domande a risposta multipla di cui ai quesiti 34, 45 e 56.

Il sottoscritto difensore chiede di essere sentito in camera di consiglio.

Si offrono in produzione i seguenti atti:

1. Bando concorso;
2. Domanda di partecipazione a domanda con ricevuta di presentazione;
3. Attestazione partecipazione prove;
4. Esito concorso;
5. Diffida del 24/5/2022 con ricevute di consegna;
6. Elenco idonei del 26/5/2022.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 3 del D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i., si dichiara che la presente controversia ha per oggetto procedura concorsuale per l'accesso a pubblico impiego e, pertanto, il contributo unificato ammonta ad € 325,00.

Con espressa riserva di ogni ulteriore produzione documentale, nei termini del cpa.

Caltanissetta, 6/7/2022

Salvis iuribus.

Avv. Giuseppe Aiello